



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DEL MOLISE

III EDIZIONE

DIZIONARIO SISTEMATICO DEL DIRITTO DELLA CONCORRENZA ITALIANO E DELL'UNIONE EUROPEA

Diritto antitrust

A cura di
LORENZO FEDERICO PACE

Edizioni  **Efesto**

L'arte del buono e del giusto



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DEL MOLISE

DIZIONARIO SISTEMATICO DEL DIRITTO DELLA CONCORRENZA ITALIANO E DELL'UNIONE EUROPEA

Diritto antitrust – vol. 1

III Edizione

a cura di
Lorenzo Federico Pace

Edizioni  **Efesto**

DIZIONARIO SISTEMATICO DEL DIRITTO DELLA CONCORRENZA ITALIANO E DELL'UNIONE EUROPEA

III Edizione – Vol. I



COPYRIGHT 2026, EDIZIONI EFESTO ©



Efesto Libri SRLS - Via Corrado Segre, 11 (Roma)

06.5593548 - info@edizioniefesto.it

www.edizioniefesto.it

*A norma di legge è vietata la riproduzione,
anche parziale, del presente volume
o di parte di esso con qualsiasi mezzo*

Collana: *L'arte del buono e del giusto*

Curatore: *Lorenzo Federico Pace*

ISBN 978-88-3381-789-7

gennaio 2026

Impaginazione e stampa:

Libreria Efesto | **edizioniefesto.it**

DIZIONARIO SISTEMATICO DEL DIRITTO DELLA CONCORRENZA ITALIANO E DELL'UNIONE EUROPEA

Vol. 1 - Indice

VOLUME 1

<i>Note degli Autori</i>	p. 11
INTRODUZIONE ALLA III, II, I EDIZIONE.....	p. 17
L.F. Pace	
I. PROFILI GENERALI RELATIVI AL DIRITTO DELLA CONCORRENZA.....	p. 25
L.F. Pace – Quale futuro per l'Unione europea nel periodo delle crisi? Diritto della concorrenza, mercato interno e natura giuridica dell'Unione europea	p. 27
L.F. Pace – La nascita del diritto della concorrenza in Europa: la redazione degli artt. 85 e 86 CEE, il Reg. 17/1962 e il passaggio al Reg. 1/2003.....	p. 35
G.A. Benacchio – Il <i>private enforcement</i> del diritto europeo <i>antitrust</i> : evoluzione e risultati.....	p. 51
E. Gambaro – Il <i>private enforcement</i> degli aiuti di Stato: l' <i>action plan</i> e le novità dal 2012 a oggi.....	p. 69
R. Niro – Il diritto di iniziativa economica privata, il diritto <i>antitrust</i> e la tutela della concorrenza nella giurisprudenza della Corte costituzionale.....	p. 77
M. Carta – Stato di diritto e concorrenza.....	p. 103
II. DIRITTO <i>ANTITRUST</i>	p. 113
II.1 - I divieti <i>antitrust</i> e alcuni aspetti ad essi relativi.....	p. 113
L. Cecchetti – Il concetto di impresa.....	p. 115
M. De Vita – Il pregiudizio al commercio tra Stati membri.....	p. 143
M. D'Ostuni – Il concetto d'intesa.....	p. 157
M. Siragusa, L. Ruocco – Le intese orizzontali.....	p. 171
C. Osti – Le pratiche facilitanti e lo scambio di informazioni.....	p. 185
R. Pardolesi – Le intese verticali.....	p. 191
M. Guidi – Gli accordi algoritmici (collusione algoritmica)	p. 219
G. Bruzzone, S. Capozzi – L'abuso di posizione dominante.....	p. 239
F. Caliento – L'applicabilità dell'art. 102 TFUE alle operazioni di concentrazione «sotto-soglia».....	p. 267
L.F. Pace – L'applicazione degli artt. 101 e 102 TFUE nei confronti degli Stati membri.....	p. 281
L.F. Pace – Il rapporto tra diritto europeo <i>antitrust</i> e diritto nazionale.....	p. 289
D. Gallo – L'art. 106 § 2 TFUE quale deroga <i>antitrust</i> atipica.....	p. 295
E. Fabrizi, Ducci – I rapporti tra diritto <i>antitrust</i> e diritti di proprietà intellettuale	p. 311

P. Piva – Il diritto <i>antitrust</i> e le direttive sugli appalti pubblici.....	p. 337
P. De Pasquale – L'applicazione <i>extraterritoriale</i> dei divieti <i>antitrust</i>	p. 357
II.2 - Il <i>public enforcement</i> dei divieti <i>antitrust</i>	p. 375
A. Scognamiglio – La <i>European Competition Network</i> : il Regolamento sulla “modernizzazione” (Reg. 1/2003), la Direttiva “ECN+” (Dir. 2019/1), l’attuazione della direttiva: un primo, provvisorio bilancio.....	p. 377
S. Stella – Il procedimento <i>antitrust</i> dinanzi all’AGCM.....	p. 403
R. Garozzo – Le decisioni di accertamento, la diffida e la politica sanzionatoria dell’AGCM.....	p. 431
S. Stella – Accesso al fascicolo <i>antitrust</i>	p. 459
M. Todino, N. Colombo, M. Carpenzano – Il procedimento <i>antitrust</i> dinanzi alla Commissione europea.....	p. 471
E. Borti, A. Zanzano – Le decisioni della Commissione, con particolare riferimento alle decisioni di accertamento, e la relativa politica sanzionatoria.....	p. 491
P. Manzini – L’imputabilità delle infrazioni <i>antitrust</i> nei gruppi di società.....	p. 503
E. Lanza, C. Lo Surdo – Le indagini conoscitive dell’AGCM.....	p. 517
F. Squillante – I poteri di <i>advocacy</i> dell’Autorità <i>antitrust</i> italiana	p. 539
II.3 - Il <i>private enforcement</i> dei divieti <i>antitrust</i>	p. 551
F. Munari, M. Barbano – La Direttiva <i>Damages</i> : dalle origini del sistema europeo di <i>private antitrust enforcement</i> alla dir. 104/2014.....	p. 553
P. Fattori – La legittimazione attiva e passiva all’azione <i>antitrust</i>	p. 571
M. Carpagnano – Le difese dell’impresa convenuta e il <i>passing on</i>	p. 583
M. Melpignano – La prescrizione del diritto al risarcimento danni.....	p. 597
G.L. Zampa, C. Carli – Il riparto dell’onere della prova ai sensi dell’art. 2 Reg. 1/2003 anche con riferimento all’art. 101 § 3 TFUE.....	p. 609
G. Muscolo, P. Caprile, J.M. Orsi – La quantificazione del danno nel processo <i>antitrust</i>	p. 631
G. Notaro, G. Guardavaccaro – Il ruolo dell’analisi economica nella valutazione degli effetti di condotte anticoncorrenziali e nella quantificazione del danno <i>antitrust</i>	p. 647
E. Camilleri – Le conseguenze civilistiche dell’illecito <i>antitrust</i> : la nullità	p. 667
M. Negri – Il processo di merito in materia <i>antitrust</i>	p. 681
R. Caiazza – L’azione risarcitoria, l’onere della prova e gli strumenti processuali ai sensi del diritto italiano.....	p. 709
P. Comoglio – Il potere cautelare del giudice nell’azione <i>antitrust</i>	p. 739
G. Afferni – L’azione di classe per violazioni del diritto della concorrenza.....	p. 751
S. Bariatti, A. Cutrupi – Problemi di giurisdizione e di diritto internazionale privato nell’azione <i>antitrust</i>	p. 773
S. Bastianon – Arbitrato commerciale internazionale e diritto <i>antitrust</i>	p. 789

II.4 - I rapporti tra <i>public</i> e <i>private enforcement</i> dei divieti <i>antitrust</i>	p. 805
A. Pera – Le decisioni con impegni e il rilievo per l' <i>antitrust private enforcement</i>	p. 807
S. D'Alberti – Le decisioni con <i>settlement</i> e il rilievo per l' <i>antitrust private enforcement</i>	p. 821
P. Caprile – I programmi di <i>leniency</i> ed il loro rilievo per l' <i>antitrust public</i> e <i>private enforcement</i>	p. 839
A. Trotta – Il rapporto tra il giudizio civile e gli atti dell'AGCM e della Commissione.....	p. 855
F. Ammassari – I rapporti tra Commissione, Autorità nazionali e giudici nel settore <i>antitrust</i>	p. 867
II.5 - La tutela giurisdizionale avverso gli atti dell'AGCM e della Commissione in materia <i>antitrust</i> le la egittimazione dell'AGCM <i>ex art. 21 bis l. 287/1990</i>	p. 887
M. Clarich, C.B. Calini – La tutela giurisdizionale avverso gli atti dell'AGCM in materia <i>antitrust</i>	p. 889
G. Gattinara – La tutela giurisdizionale avverso gli atti della Commissione in materia <i>antitrust</i>	p. 903
M.A. Sandulli – La legittimazione dell'AGCM a ricorrere avverso i provvedimenti della P.A. <i>ex art. 21 bis l. 287/1990</i>	p. 921

VOLUME 2

III. AIUTI DI STATO.....	p. 7
III.1 - Il divieto di aiuti di Stato e le relative deroghe.....	p. 7
P. Nebbia – Il concetto di aiuto di Stato.....	p. 9
N. Landi – Le deroghe al principio generale d'incompatibilità <i>ex art. 107 §§ 2 e 3 TFUE</i> e Regolamenti di esenzione per categoria.....	p. 39
D. Gallo – Gli aiuti di Stato, l'art. 106 § 2 TFUE e la compensazione di obblighi di servizio pubblico.....	p. 55
G. Biagioni – La portata generale dell'art. 107 TFUE e il rapporto con le norme sulla libera circolazione delle merci.....	p. 73
S. Marino – La disciplina degli aiuti di Stato e sostenibilità.....	p. 81
D. Diverio – Il rapporto tra l'art. 107 TFUE e il diritto di stabilimento e la libertà di prestazione dei servizi.....	p. 99
III.2 - La disciplina di diritto secondario e i procedimenti della Commissione in materia di aiuti di Stato.....	p. 111
N. Landi – La normativa di secondo grado in materia di aiuti di Stato.....	p. 113
G. Biagioni – La procedura della Commissione relativa agli aiuti di Stato nuovi.....	p. 123
G. Biagioni – La procedura della Commissione relativa agli aiuti di Stato illegali e l'obbligo di recupero.....	p. 145
G. Biagioni – La procedura della Commissione relativa all'uso abusivo dell'aiuto di Stato	p. 165

G. Biagioni – La procedura della Commissione relativa agli aiuti esistenti e agli schemi di aiuti di Stato.....	p. 171
III.3 - Il <i>private enforcement</i> dell'art. 108 § 3 TFUE, le controversie sul recupero degli aiuti illegali e incompatibili dinanzi ai giudici nazionali e il risarcimento del danno provocato dalla violazione delle norme in materia di aiuti di Stato nel diritto dell'Unione europea.....	p. 185
C. Schepisi – Il <i>private enforcement</i> dell'art. 108 § 3 TFUE e i rimedi in capo al giudice nazionale (Diritto UE).....	p. 187
M. Merola, T. Ubaldi, L. Armati – Il recupero degli aiuti illegali e incompatibili e le relative controversie dinanzi ai giudici nazionali (diritto UE).....	p. 207
E. Gambaro – Le difese dell'impresa beneficiaria a fronte dell'ordine di recupero del giudice nazionale, <i>ex art.</i> 108 § 3 TFUE, e della Commissione e dello Stato membro, <i>ex art.</i> 107 TFUE (Diritto UE).....	p. 229
F. Bestagno – Il risarcimento dei danni per la violazione delle norme in materia di aiuti di Stato (Diritto UE).....	p. 243
G. Biagioni – Le modalità di calcolo dell'aiuto di Stato da recuperare e del risarcimento danni per violazione degli artt. 107 e 108 § 3 TFUE (Diritto UE).....	p. 261
G. Gattinara – La tutela giurisdizionale avverso le decisioni in materia di aiuti di Stato della Commissione (Diritto UE).....	p. 275
III.4 - Le procedure di notifica e di recupero degli aiuti di Stato.....	p. 291
F. Mazzocchi – Le procedure di notifica e di recupero degli aiuti di Stato in Italia.....	p. 293
III.5 - Il <i>private enforcement</i> dell'art. 108 § 3 TFUE, le controversie sul recupero degli aiuti illeciti e incompatibili e il risarcimento del danno provocato dalla violazione delle norme in materia di aiuti di Stato dinanzi ai giudici italiani.....	p. 313
A. Cioffi – La giurisdizione amministrativa esclusiva in materia di aiuti di Stato. Principi e limiti per l'applicazione degli artt. 107 e 108 § 3 TFUE.....	p. 315
M. Martinelli – Il <i>private enforcement</i> dell'art. 108 § 3 TFUE e le controversie sul recupero degli aiuti illegali e incompatibili dinanzi al giudice amministrativo.....	p. 333
M. Ranieli – Aiuti di Stato e concorrenza sleale.....	p. 355
III.6 - I rapporti tra public e <i>private enforcement</i> in materia di aiuti di Stato.....	p. 371
M. Liberati – La cooperazione tra i giudici nazionali e la Commissione europea nel settore degli aiuti di Stato	p. 373

VOLUME 3

IV. REGOLAMENTAZIONE E POLITICA INDUSTRIALE	p. 7
F. Ferraro, C. Massa – Le nuove frontiere della politica UE di concorrenza e regolamentazione: dai servizi digitali all'intelligenza artificiale e dagli investimenti esteri alle sovvenzioni estere.....	p. 9
A. Buttà – Analisi economica, diritto <i>antitrust</i> e regolamentazione.....	p. 23
A. Pezzoli – La politica industriale e l' <i>antitrust</i>	p. 45
G. Contaldi – Il <i>Digital Market Act</i> (DMA).....	p. 65

F. Battaglia – Il <i>Digital Service Act</i> e il suo impatto sulla concorrenza nel mercato interno.....	p.	79
F. Ferri, S. Villani – Il Regolamento sull'intelligenza artificiale (<i>AI ACT</i>)	p.	95
M. Maggiolino – Il diritto <i>antitrust</i> e i dati.....	p.	115
G. Gattinara – La disciplina delle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno.....	p.	127
F. Rossi Dal Pozzo – Il quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione	p.	147
M. Carpagnano – La disciplina della “ <i>golden power</i> ” in Italia.....	p.	173
E. Spinelli, L. Stiz – Il diritto <i>antitrust</i> e il settore delle telecomunicazioni.....	p.	181
R. D’Orazio – Il Regolamento generale sulla protezione dei dati personali Regolamento (UE) 2016/679 - GDPR).....	p.	199

APPLICAZIONE EXTRATERRITORIALE DEI DIVIETI ANTITRUST

Sommario: **I.** Introduzione. – **II.** L'applicazione extraterritoriale degli artt. 101 e 102 TFUE: la prassi della Commissione. – **III.** (*Segue*): I poteri di accertamento della Commissione. – **IV.** I criteri utilizzati dalla Corte di giustizia. – **V.** (*Segue*): la sentenza "Pasta di legno" e gli sviluppi successivi. – **VI.** La giurisprudenza del Tribunale. – **VII.** La teoria degli effetti nella legislazione. – **VIII.** (*Segue*): mercato digitale e applicazione extraterritoriale della disciplina antitrust. – **IX.** Gli accordi bilaterali e multilaterali.

I. Introduzione

Il fenomeno dell'applicazione extraterritoriale del diritto interno, se è ben conosciuto al diritto internazionale privato, ha sollevato numerosi problemi nell'ambito del diritto internazionale pubblico che, com'è noto, vieta agli Stati, in applicazione dell'obbligo di non ingerenza negli affari interni di altri Stati, di svolgere qualsiasi attività, attraverso i propri organi, in territorio altrui, senza il consenso dello Stato ospite. In particolare, il dibattito si è concentrato sull'applicazione extraterritoriale della disciplina della concorrenza, perché in tale settore si registrano importanti e intricate correlazioni fra mercato (globale) e Stato, fra ambito di intervento privato e ambito di intervento pubblico. Infatti, l'applicazione delle regole sulla concorrenza di un qualsiasi Stato implica la valutazione automatica della loro efficacia extraterritoriale, ovvero la determinazione degli effetti su fatti o comportamenti lesivi della concorrenza che siano venuti in essere all'estero. Accade cioè, non di rado, che una pratica anticoncor-

renziale non esaurisca i suoi effetti entro i confini spaziali di uno Stato (ove le imprese in questione hanno la loro sede e/o i loro affari), ma li travalichi, producendo i suoi effetti – talvolta i suoi principali effetti – sul territorio di un altro Stato.

Nondimeno, l'applicazione delle regole sulla concorrenza di uno Stato a comportamenti tenuti da imprese straniere all'estero ha frequentemente incontrato la ferma opposizione da parte degli Stati stranieri interessati, che si è tradotta, talvolta, in proteste diplomatiche volte a far valere lamentate violazioni di sovranità, ma, molto più spesso, nell'adozione di legislazioni *ad hoc* dirette a neutralizzare gli effetti extraterritoriali delle norme in questione. Tali legislazioni, note come *blocking statutes* o *lois de blocage*, impediscono l'esercizio dei poteri delle Autorità degli Stati stranieri, vietando la produzione di prove dinanzi ad un Tribunale o ad Autorità amministrativa, oppure proibendo il rispetto dei comandi e/o delle direttive emanate da Autorità straniere, ovvero negando il riconoscimento e l'esecuzione di sentenze pronunciate da tribunali stranieri. In generale, le disposizioni di blocco attribuiscono larghi poteri di intervento, per lo più discrezionali, ad alcune Autorità dello Stato del foro, al fine di far rispettare i divieti da esse stabiliti e fissano sanzioni in caso di inottemperanza delle loro prescrizioni.

Le disposizioni e la prassi hanno origini antiche, ma anche in casi più recenti la Commissione ha avviato le sue indagini e preso le sue decisioni nei confronti di imprese con sede in Paesi Terzi, sulla base di criteri di cui si dirà a breve¹.

¹ V. *infra* nota 25.

Ai limiti introdotti dalle legislazioni di blocco vanno aggiunti quelli eventualmente imposti da norme di diritto internazionale generale al potere degli Stati di attribuire alle disposizioni *antitrust* un determinato ambito di applicazione e di garantirne, in via giurisdizionale o strettamente amministrativa, l'attuazione. Tali limiti vanno ricostruiti in relazione alla volontà dello Stato del foro di portare ad attuazione, al proprio interno, taluni comandi normativi aventi efficacia extraterritoriale. Pertanto, il potere normativo dello Stato potrebbe essere esercitato legittimamente sul suo territorio, ma risultare illegittimo se e in quanto destinato a produrre effetti all'estero.

In questa prospettiva, vanno considerate tanto le norme che eventualmente decretino l'illegittimità di uno o più criteri di collegamento, isolatamente considerati, che lo Stato può utilizzare per definire l'ambito di applicazione delle proprie disposizioni sulla concorrenza; quanto quelle che stabiliscano criteri utili a dirimere conflitti tra le legittime pretese di due o più giurisdizioni statali.

In ogni caso, la ricerca di principi generali idonei a porre margini alla competenza normativa o a quella giurisdizionale di uno Stato va svolta con riferimento ad una precisa fattispecie e al conflitto che in ordine alla medesima si instaura tra le contrapposte pretese sovrane di due o più Stati. Di conseguenza, il giudizio sulla legittimità di un determinato criterio di collegamento ha valore soltanto qualora risponda all'esigenza di risolvere in concreto una controversia.

Guardando alla pratica della regolazione extraterritoriale della concorrenza, l'aspetto più importante (e grave) è quello dell'asimmetria tra normazione e prassi. In realtà, alcuni comportamenti ritenuti illegali in un Paese sono autorizzati in un altro; talvolta le Autorità competenti sono riluttanti a condannare pratiche che chiaramente falsano la concorrenza;

oppure *species* aventi caratteristiche strettamente analoghe sono oggetto di giudizi discordanti. Inoltre, il raccordo tra Autorità appare estremamente fragile e occasionale. Di sovente, è difficile ottenere da Autorità di altri Paesi le informazioni ed è ancora più faticoso far eseguire le decisioni adottate o riscuotere ammende.

Ancora più spesso si generano i conflitti di giurisdizione che sono risolti, sulla scorta della giurisprudenza della Corte suprema USA, alla luce della cortesia internazionale e del bilanciamento degli interessi². Più precisamente, si ritiene competente il foro che abbia un forte interesse ad occuparsi della fattispecie rispetto a quello degli altri Stati. Tale interesse viene individuato in considerazione: del grado di conflitto tra le varie legislazioni nazionali; della nazionalità, della sede o del centro di interessi delle parti; dell'effettiva possibilità di applicare le proprie norme da parte degli Stati coinvolti; del grado di pregiudizio per il commercio dei singoli Stati; della prevedibilità di tali effetti.

II. L'applicazione extraterritoriale degli artt. 101 e 102 TFUE: la prassi della Commissione

Nell'ordinamento dell'Ue, l'ambito di applicazione della normativa sulla concorrenza risulta semplificato dal dettato degli artt. 101 e 102 TFUE che condiziona l'operatività delle due disposizioni all'esistenza di un effetto anticoncorrenziale delle pratiche vietate sul territorio del mercato interno. Pertanto, tale disciplina si estende potenzialmente a tutti i comportamenti che, pur posti in essere all'estero, producano effetti distorsivi sul libero gioco della concorrenza nell'Ue.

² Famoso il caso "Timberlane Lumber Co.v. Bank of America", 1976 9th, risolto attraverso il *balancing test*.

La chiarezza delle norme in parola ha influito sulla cospicua prassi delle istituzioni dell'Ue. Tale prassi risulta caratterizzata dall'utilizzo di criteri diversi, richiamati per giustificare l'applicazione extraterritoriale di tali disposizioni e, di conseguenza, la competenza delle istituzioni. Invero, mosse dalla volontà (e dunque dall'interesse) di estendere oltre i confini dell'Ue la disciplina in parola, soprattutto per salvaguardare il libero gioco della concorrenza nel mercato interno, le istituzioni hanno dovuto basare le loro decisioni sui criteri più idonei al loro scopo, in ragione delle peculiarità della fattispecie da regolamentare.

In particolare, la Commissione ha adoperato il principio degli effetti in ogni sua decisione, apportando nel tempo talune importanti specificazioni. Il giudice dell'Ue, invece, talvolta ha ripreso la teoria degli effetti, talaltra si è basato sulla c.d. teoria dell'unità del gruppo di imprese, che considera come una sola entità il gruppo economico formato dalla società madre e dalle sue affiliate, altre volte ancora ha fatto riferimento alla teoria dell'attuazione. Parimenti il legislatore dell'Ue ha oscillato tra le diverse teorie.

La posizione della Commissione appare rigorosa e coerente sin dalle prime decisioni del 1964³. Alla luce del principio degli effetti, tale istituzione ha indirizzato le sue decisioni sia ad imprese stabilite nell'Ue sia ad imprese stabilite al di fuori del suo territorio⁴, ritenendo che non avesse alcun rilievo

vo la localizzazione della sede delle imprese responsabili di una restrizione alla concorrenza, ma dovessero essere presi in considerazione soltanto gli effetti prodotti all'interno del mercato comune dalle medesime restrizioni. Pure, attraverso un processo di perfezionamento del principio e di affinamento dei presupposti per il suo corretto funzionamento, la Commissione è giunta ad attribuire rilievo soltanto agli «effetti diretti ed immediati, ragionevolmente prevedibili e d'importanza sostanziale nell'ambito del mercato comune»⁵. E, in presenza di situazioni particolarmente complesse, tale Istituzione ha sempre ribadito l'importanza degli «effetti qualificati» con argomentazioni approfondite e adeguatamente costruite e collegate. Anche negli ultimi anni, essa ha fondato le sue decisioni sulla teoria degli effetti sia semplici («Gazprom», «Intel», «Candele di accensione»⁶, «Compagnie di trasporto marittimo di veicoli a motore»⁷, «Booking Holdings Inc.»⁸) sia sostanziali, immediati e prevedibili («Qualcomm»⁹). Anche la famosa saga «Google Shopping», ha visto la Commissione multare Google per 2,42 miliardi di euro, nonostante la società avesse sede negli Stati Uniti. Difatti, la Commissione ha ritenuto che la sua condotta avesse un impatto significativo sul mercato europeo, in quanto diretta a favorire il proprio servizio di comparazione

³ Cfr. le Decisioni dell'11 marzo 1964, *Grosfillex-Fillistorf* e del 10 giugno 1964, *Benedix-Mertens et Straet*, in G.U. n. 58 del 9 aprile 1964, e n. 92 del 10 giugno 1964, rispettivamente.

⁴ Decisione del 24 aprile 1996, *Gencor-Lonrho*, in G.U. L 11 del 14 gennaio 1997. Con Decisione del 28 giugno 2000, (caso COMP/M.1741- *MCI WorldCom/Sprint*, in G.U. L 300 del 18 novembre 2003), la Commissione ha ritenuto incompatibile con il mercato comune una concentrazione tra due imprese – la WorldCom Inc. e la Sprint Corp. – attive nel settore delle telecomunicazioni a livello mon-

diale ed aventi sede negli Stati Uniti. Sul punto v., anche, Trib. Ue 28 settembre 2004, causa T-310/00, «MCI/Commissione».

⁵ In tal senso le conclusioni della Commissione nel caso «Istituto Chemioterapico Italiano SpA e Commercial Solvents Corporation/Commissione». C. giust. 6 marzo 1974, cause riunite 6 e 7/73.

⁶ La decisione coinvolgeva anche un'impresa giapponese – C (2018) 929.

⁷ C (2018) 983.

⁸ C (2023) 6376.

⁹ Decisione del 31 marzo 2017, C (2017) 2258 final. V. anche la decisione sui premi di esclusiva del 24 gennaio 2018, C (2018) 240.

prezzi nei risultati di ricerca, a scapito dei concorrenti¹⁰.

III. (*Segue*): i poteri di accertamento della Commissione

La *ratio* sottesa all'applicazione extra-territoriale del diritto dell'Unione è, dunque, che chiunque intenda operare nel mercato interno deve rispettarne le regole. Anche di carattere procedurale¹¹. Infatti, è stato affermato che la Commissione può utilizzare i suoi poteri di accertamento al fine di scoprire qualsiasi comportamento che possa ledere il commercio tra Stati membri e abbia per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune. Ciò vale a dire che essa può effettuare un accertamento nei locali di un'impresa se sospetta l'esistenza di un'intesa o di una pratica concordata i cui effetti si manifestano esclusivamente o anche sul mercato comune; per contro, non può esaminare documenti relativi a pratiche o intese che abbiano effetti soltanto al di fuori dell'Ue. Essa può altresì sequestrare ed esaminare documenti aziendali riguardanti progetti in Paesi terzi, ad esempio qualora tali documenti forniscano indicazioni sul funzionamento di un'intesa operante a livello mondiale oppure qualora i progetti di cui trattasi, a causa del loro stretto collegamento con operazioni interne all'Unione, possano esplicare a loro volta effetti sul mercato interno. È sufficiente cioè il dubbio che la documentazione oggetto di sequestro possa scoprire comportamenti che abbiano

effetti anticoncorrenziali per giustificare l'esercizio di poteri di accertamento da parte dalla Commissione.

Sempre in tale prospettiva potrebbe risolversi la vecchia questione se l'extraterritorialità degli artt. 101 e 102 TFUE possa colpire anche i cartelli tra imprese straniere che impediscano o ostacolino l'ingresso di imprese europee in mercati esteri. Sulla sorta delle statuizioni "Intel" si tratterebbe di valutare se fattispecie del genere abbiano un effetto immediato sostanziale e prevedibile nell'Unione. Chiaramente, andrebbe provato l'interesse dell'Unione a proteggere tanto le proprie imprese operanti su mercati globali, quanto la struttura o il livello di concorrenza nel mercato interno dall'indebolimento delle imprese europee dovuto a condotte anticompetitive subite su mercati esteri.

Al riguardo, risultano significative talune decisioni della Commissione relative ai casi di concentrazione fra imprese non stabilite sul territorio dell'Unione, ma assoggettate al suo controllo ai sensi del reg. 139/2004 e da essa autorizzate: ad esempio, Google e Motorola; Facebook e Whatsapp. In questi casi la Commissione ha lavorato assieme alla *Federal Trade Commission* americana, all'autorità australiana, a quelle cinese, canadese e sudcoreana. Pure vanno ricordate decisioni per pretesa violazione dell'art. 102 TFUE inviate a imprese molto note, quali Google¹² e la russa Gazprom¹³.

¹² V. *supra*.

¹³ Abuso di posizione dominante per Gazprom che ha messo in atto alcune pratiche commerciali scorrette nei mercati del gas dell'Europa centrale e orientale. La Commissione era giunta alla conclusione preliminare secondo la quale Gazprom avrebbe violato tali norme in taluni Paesi dell'Unione europea (Bulgaria, Repubblica Ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia e Slovacchia), praticando una politica dei prezzi sleale e subordinando le proprie forniture di gas all'assunzione di impegni di altra natura da parte dei rivenditori all'ingrosso per quanto riguarda le infrastrutture di trasporto del gas.

¹⁰ La decisione è stata confermata dalla C. giust. Ue con sentenza del 10 settembre 2024, causa C-48/22 P, "Google e Alphabet/Commissione (Google Shopping)".

¹¹ Cfr. C. giust. Ue 25 giugno 2014, causa C-37/13 P, "Nexans".

Con riferimento alle concentrazioni, la Commissione è stata investita del compito di esaminare operazioni di tal genere, ai sensi dell'art. 22, par. 1, del reg. 139/2004, qualora la concentrazione sia diretta ad incidere sul commercio tra Stati membri e sulla concorrenza nel territorio dell'U¹⁴.

IV. I criteri utilizzati dalla Corte di giustizia

Sebbene la Corte abbia rivenuto la legittimità della sua competenza e, dunque, l'applicazione extraterritoriale del diritto antitrust Ue su teorie e criteri di natura differente¹⁵, ha sempre mirato a riportare sotto il suo controllo tutti i casi in cui la pratica anticoncorrenziale alterava – direttamente o indirettamente, di fatto o in potenza¹⁶ – il commercio tra gli Stati membri o la struttura stessa del mercato interno. A tal fine, non sono mancate le ipotesi in cui i medesimi giudici hanno fatto ricorso, sia pure solo per implicito, alla teoria degli effetti, senza peraltro dimostrarne la vigenza nell'ordine comunitario. Ad esempio, nel caso “Beguelin”, del 1971, hanno affermato che, qualora gli effetti di un accordo

restrittivo della concorrenza si fossero prodotti sul territorio comunitario, non avrebbe costituito ostacolo all'applicazione delle regole comunitarie il fatto che un'impresa, parte di tale accordo, avesse la sua sede nel territorio di uno Stato terzo¹⁷. Altre volte, i giudici dell'Ue hanno esteso l'applicazione degli artt. 101 e 102 TFUE a società di Paesi terzi basandosi sulla teoria dell'unità del gruppo di imprese (o della singola entità economica), secondo la quale sono soggette alle norme *antitrust* dell'Ue quelle imprese che, pur avendo la sede all'esterno dell'Unione, annoverano tra le sue controllate società stabilite in uno Stato membro. Al riguardo, va ricordato il caso “Materie coloranti” (“Dyestuffs” o “Ici”)¹⁸: un'impresa con sede nel Regno Unito (all'epoca ancora non Stato membro) che controllava una società con sede in Belgio. Nello specifico, la controllante aveva dato istruzioni alla controllata perché partecipasse ad una pratica concordata tra numerosi produttori di materie coloranti con la quale erano stati fissati i prezzi dei prodotti¹⁹. La Corte, schivando il grosso problema delle implicazioni della dottrina degli effetti sull'esercizio dei poteri da parte delle istituzioni, legittimava la competenza della Commissione sulla base di un mero criterio di territorialità, ovvero sul “principio dell'unità economica dell'impresa” o “dell'unità di comportamento”. E, di conseguenza, imputava alla società madre il comportamento anticompetitivo della società partecipata, specificando che allorché una società stabilita in uno Stato terzo avesse utilizzato il suo potere di decisione per imporre ad una affiliata comunitaria una decisione in materia di prezzi concordata

¹⁴ Cfr., a titolo esemplificativo, decisione C (2021) 2847 final della Commissione europea, del 19 aprile 2021, relativa all'operazione di concentrazione diretta all'acquisizione da parte della Illumina del controllo esclusivo della Grail. La decisione è stata impugnata dinanzi al Trib.Ue, (13 luglio 2022, Illumina/Commissione, causa T-227/21) e avverso la sentenza è stata poi chiamata a pronunciarsi la C. giust. 3 settembre 2024, cause riunite C-611/22 P e C-625/22 P.

¹⁵ C. giust. Ue 14 luglio 1972, causa 48/69, “Imperial Chemical”, punto 134; 21 febbraio 1973, causa 6/72, “Europemballage Corporation e Continental Can Company”, punto 16; C. giust. Ue “Istituto Chemioterapeutico”, cit., punto 36.

¹⁶ C. giust. Ue 30 giugno 1966, causa 56/65, “LTM-MBU”, in Racc., 1966, p. 261; 13 luglio 1966, cause riunite 56/64 e 58/64, “Costen and Grunding”, in Racc., 1966, p. 457.

¹⁷ C. giust. Ue 25 novembre 1971, causa 22/71, “Béguelin”, in Racc., 1971, p. 949, punto 10/12.

¹⁸ Si fa riferimento a C. giust. Ue “Imperial Chemical”, cit., punto 134.

¹⁹ Cfr., le conclusioni dell'avvocato generale, in “Istituto Chemioterapeutico”.

con altre imprese sarebbe incorsa in una pratica vietata dall'attuale art. 101 TFUE. Va rilevato che la prudenza del giudice di Lussemburgo era dettata non soltanto dalla volontà di respingere formalmente il principio dell'effetto, a causa delle note controversie sull'autonomia delle società figlie, ma anche dalla volontà di aprirsi a criteri più lineari e, quindi, di più semplice applicabilità.

La teoria del gruppo di imprese, che successivamente ha avuto una vasta eco sul fronte dell'applicazione extraterritoriale²⁰, va comunque valutata criticamente alla luce dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione e dell'art. 6 della CEDU, giacché le sanzioni *antitrust*, che hanno natura "quasi penale", e gli illeciti delle imprese figlie vengono imputati alle imprese madri.

V. (*Segue*): la sentenza "Pasta di legno" e gli sviluppi successivi

Nelle ipotesi in cui la Corte non abbia potuto servirsi della teoria dell'unità del gruppo economico, per mancanza di controllate "agenti" sul territorio dell'Unione, ha adoperato la c.d. "teoria dell'attuazione" (*implementation theory*). Elaborata sulla base del principio di territorialità oggettiva (regolamentazione da parte dello Stato di atti compiuti sul proprio territorio). Tale teoria è stata espressa per la prima volta nella storica sentenza "Pasta di legno"²¹,

che nasce dal ricorso presentato da quarantuno produttori di pasta di legno, tutti stabiliti fuori dalla (allora) Comunità, contro la decisione della Commissione del 19 dicembre 1984, relativa ad un procedimento di applicazione della disciplina comunitaria della concorrenza²². Il ricorso si fondava sul presunto illegittimo esercizio, secondo il diritto internazionale, della competenza extraterritoriale dell'Ue.

Nella decisione impugnata, la Commissione confermava la sua tradizionale adesione alla dottrina degli effetti e riteneva applicabile la disciplina *antitrust* comunitaria alle operazioni e ai comportamenti anticoncorrenziali posti in essere da imprese site in Stati terzi, allorché essi fossero attuati nel (o anche nel) territorio comunitario e producessero, in questo, effetti rilevanti. Pure, l'avvocato generale ribadiva con fermezza la validità della teoria degli "effetti qualificati" e collegava, quindi, l'esercizio della competenza comunitaria alle conseguenze di comportamenti *antitrust* previamente e specificamente determinati (effetti diretti, immediati, ragionevolmente prevedibili e sostanziali).

Sebbene gli elementi di fatto e di diritto della fattispecie implicassero almeno una generica valutazione del criterio degli effetti, ancora una volta, la Corte evitava con disinvoltura lo scoglio e affermava che l'accertamento di una violazione della disciplina comunitaria richiedeva due elementi: i) la conclusione di un accordo tra le imprese; ii) l'attuazione di tale accordo. Pertanto, il divieto di intese anticoncorrenziali trovava applicazione

²⁰ V. anche C. giust. Ue 31 ottobre 1974, causa 15/74, "Centrafarm BV e De Peijper/Sterling Drug", in Racc., 1974, p. 1147, punto 41; 14 febbraio 1978, causa 27/76, "United Brands Company", in Racc., 1978, p. 207, punto 28; 20 giugno 1978, causa 28/77, "Tepea BV", in Racc., 1978, p. 1391, punto 47; 13 febbraio 1979, causa 85/76, "Hoffmann-La Roche", in Racc., 1979, p. 461, punto 122.

²¹ C. giust. Ue 28 settembre 1988, cause riunite 89, 104, 114, 116, 117, e 125-129/85, "Pasta di legno", in Racc., 1988, p. 5193 ss.

²² Decisione del 19 dicembre 1984, *Pasta di legno*, 85/202/CEE in G.U. L 85 del 26 marzo 1985. In particolare, la Commissione riteneva incompatibile con la disciplina comunitaria rilevante una pratica concertata tra produttori di pasta di legno stabiliti negli Stati Uniti, in Svezia, in Canada, in Finlandia, in Norvegia, in Portogallo e in Spagna e tra numerose associazioni professionali con la quale venivano fissati i prezzi dei loro prodotti.

anche nei confronti di imprese non comunitarie sia che operassero direttamente all'interno del mercato comune; sia che agissero per il tramite di affiliate stabilite nel territorio comunitario; sia, infine, che si limitassero a commercializzare in ambito comunitario i propri prodotti, indipendentemente dall'ubicazione delle fonti di approvvigionamento.

Dunque, il luogo dove l'intesa era "posta in atto" diventava l'elemento fondante la legittimità dell'esercizio della competenza comunitaria soprattutto qualora, come nella specie, l'intesa si realizzava all'interno del mercato comune (c.d. criterio "dell'implementazione"). Ne conseguiva che, per l'attuazione della normativa comunitaria, fosse sufficiente un legame ragionevole tra la pratica anti-concorrenziale ed il territorio del mercato interno.

La rigida interpretazione ed applicazione del principio di territorialità oggettiva ha sollevato però numerosi dubbi e perplessità. Non va sottovalutata, in primo luogo, la potenziale discriminazione tra imprese Ue ed imprese non Ue. Difatti, agli accordi conclusi tra le prime che, di fatto o in potenza, impediscono, restringono o falsano la concorrenza è in ogni caso applicabile il divieto di cui all'art. 101, par. 1, TFUE. Viceversa, gli accordi conclusi tra o con imprese non Ue sono vietati soltanto qualora producano un effetto all'interno dell'Ue. In secondo luogo, va considerata la difficoltà a giustificare la competenza di diritto dell'Unione rispetto a condotte omissive realizzate all'esterno; ovvero, se la *condicio sine qua non*, perché la disciplina dell'Ue sia operativa, è l'attuazione dell'accordo nel mercato interno, appare improbabile l'applicazione di tale disciplina alla categoria degli accordi che impongano obblighi di «non fare». Non ricadono, cioè, nel divieto di cui all'art. 101, par. 1, TFUE, quelle pratiche che, impedendo un determinato comportamento, favoriscano

talune imprese e, di conseguenza, alterino il gioco della concorrenza.

Proprio in considerazioni di tali critiche, la Corte ha preferito, quando possibile, riprendere la teoria dell'unità economica. In tal senso, infatti, chiamata a pronunciarsi nel caso "Innolux", a seguito dell'impugnazione della sentenza del Tribunale, ha ribadito che, secondo costante giurisprudenza, «la nozione di impresa, inserita nel contesto del diritto della concorrenza, deve essere intesa nel senso che essa si riferisce ad un'unità economica, anche se, sotto il profilo giuridico, questa unità economica è costituita da più persone, fisiche o giuridiche»²³. Alla stessa stregua, nel caso "LG Electronics", ha sostenuto che «il gruppo LPD e le sue controllanti costituivano certamente un'impresa integrata verticalmente»²⁴.

Nondimeno, la teoria degli effetti qualificati è tornata all'attenzione della Corte con atti depositati presso la cancelleria tra il 7 e il 17 giugno 2023²⁵. Difatti, essa è stata chiamata a pronunciarsi sull'impugnazione di talune sentenze del Tribunale²⁶, per ottenere l'annullamento della decisione della Commissione europea, del 17 marzo 2017,

²³ C. giust. Ue 9 luglio 2015, causa C-231/14 P. V. anche 12 luglio 1984, causa 170/83, "Hydrotherm Gerätebau", punto 11, nonché 29 settembre 2011, causa C-520/09 P, "Arkema", punto 37.

²⁴ C. giust. Ue 14 settembre 2017, causa C-588/15.

²⁵ Cause C-367/22 P, C-369/22 P, C-370/22 P, C-375/22 P, C-378/22 P, C-379/22 P, C-380/22 P, C-381/22 P, C-382/22 P, C-385/22 P, C-386/22 P, C-401/22 P e C-403/22 P.

²⁶ Trib. Ue 30 marzo 2022, causa T-323/17, "Martinair Holland/Commissione"; causa T-324/17, "SAS Cargo Group e a./Commissione"; causa T-325/17, "Koninklijke Luchtvaart Maatschappij/Commissione"; causa T-326/17, "Air Canada/Commissione"; causa T-334/17, "Cargolux Airlines/Commissione"; causa T-337/17, "Air France-KLM/Commissione"; causa T-338/17, "Air France/Commissione"; causa T-340/17, "Japan Airlines/Commissione"; T-341/17, "British Airways/Commissione"; causa T-342/17, "Deutsche Lufthansa e a./Commissione"; causa T-343/17, "Cathay Pacific Airways/Commissione"; causa T-344/17, "Latam Airlines Group e Lan Cargo/Commissione".

relativa a un'intesa sotto forma di infrazione unica e continuata nel mercato dei servizi di trasporto aereo di merci. Per quanto qui di interesse, tra i motivi di impugnazione è stata contestata la competenza della Commissione a constatare un'infrazione alla luce del solo criterio degli «effetti qualificati».

In attesa della sentenza, è opportuno segnalare che l'avvocato generale Rantos, nelle sue conclusioni presentate il 5 settembre 2024, ha ricordato che il criterio degli effetti qualificati è generalmente ammesso nel diritto internazionale pubblico, «in quanto principio giurisdizionale che consente di applicare il diritto nazionale della concorrenza in presenza di effetti economici, sul territorio nazionale, di pratiche poste in essere all'esterno di tale territorio da imprese parimenti stabilite al di fuori di esso (vale a dire, l'applicazione "extraterritoriale" di tale diritto)»²⁷. Su tale premessa ha riconosciuto la competenza della Commissione ad applicare le regole di concorrenza dell'Unione e del SEE e sanzionare una violazione dell'articolo 101 TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE, soggetta solo al criterio (sostanziale) della restrizione della concorrenza (per oggetto o per effetto) all'interno del mercato interno.

Va notato che taluni problemi, per così dire in una prospettiva rovesciata, sono stati sollevati con riguardo alle piattaforme online. Ad esempio, il 18 gennaio 2024 è stata sottoposta alla Corte una questione pregiudiziale, dal Rechtbank Amsterdam (Paesi Bassi) con la quale è stato chiesto se ai fini della constatazione di un abuso di posizione dominante, ai sensi dell'art. 102 TFUE, sia rilevante che la piattaforma online gestita da Apple, in linea di principio sia accessibile in tutto il mondo²⁸.

VI. La giurisprudenza del Tribunale

Anche il Tribunale si è mosso tra il criterio degli effetti e quello dell'attuazione, facendo ricorso ora all'uno ora all'altro per giustificare l'applicazione delle regole Ue *antitrust*. Difatti, in taluni casi ha utilizzato e finanche chiarito la teoria dell'implementazione. Così, nel caso "Gencor"²⁹ e, più di recente, nel caso "Innolux"³⁰ ha precisato che, qualora il requisito dell'attuazione sia soddisfatto, «la competenza della Commissione ad applicare le norme dell'Unione in materia di concorrenza nei confronti di [violazioni dell'art. 101 TFUE] trae fondamento nel principio di territorialità che è universalmente accolto nel diritto internazionale pubblico». Per poi aggiungere che «il criterio dell'attuazione di un'intesa come elemento di collegamento della stessa con il territorio dell'Unione viene soddisfatto con la semplice vendita del prodotto oggetto del cartello all'interno di quest'ultima, a prescindere dall'ubicazione delle fonti di approvvigionamento e degli impianti di produzione».

Mentre, nel caso "ICF" (*Industries chimiques du fluor*), ha confermato la decisione sanzionatoria della Commissione concernente un'intesa sul mercato mondiale del fluoruro di alluminio, basata sulla teoria degli effetti, affermando che «il diritto della concorrenza dell'Unione è applicabile ad un'intesa che produca i suoi effetti nel territorio del mercato interno, a prescindere dal fatto che una delle imprese partecipanti ad un accordo sia situata in un Paese terzo»³¹.

Il Tribunale è giunto a riconoscere l'esistenza parallela e cumulativa delle due teorie, al fine di legittimare l'intervento della Commissione sotto il profilo delle norme del diritto internazionale pubblico ("Intel"). Ne deriva che qualora la competenza della

²⁷ Par. 32.

²⁸ Causa C-34/24, Stichting Right to Consumer Justice e Stichting App Stores Claims.

²⁹ Trib. Ue 25 marzo 1999, causa T-102/96.

³⁰ Trib. Ue 27 febbraio 2014, causa T-91/11.

³¹ Trib. Ue 18 giugno 2013, causa T-406/08.

Commissione possa essere accertata sulla base della realizzazione del comportamento di cui trattasi nell'Unione, non è necessario esaminare l'esistenza degli effetti per stabilire tale competenza. Alternativamente «per giustificare la competenza della Commissione secondo le norme del diritto internazionale pubblico, è sufficiente che i criteri dell'effetto immediato, sostanziale e prevedibile nell'Unione siano soddisfatti»³², senza che risulti necessario dimostrare pure che la condotta è attuata nell'Unione.

VII. La teoria degli effetti nella legislazione

La legislazione, dal canto suo, ha accolto la teoria degli effetti. Infatti, nelle «Linee direttrici sulla nozione di pregiudizio al commercio tra Stati membri» di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato (oggi 101 e 102 TFUE)³³, la Commissione ha chiarito che le disposizioni in questione si applicano agli illeciti «che sono in grado di pregiudicare il commercio tra gli Stati membri anche se una o più parti interessate sono situate al di fuori della Comunità, indipendentemente dal luogo dove le imprese sono situate o l'accordo è stato concluso, quando gli accordi o le pratiche sono posti in essere all'interno della Comunità o hanno effetti all'interno della Comunità».

Nel considerando 10 del Reg. 139/04, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese, riprendendo con poche modifiche il considerando 11 del reg. 4064/89, è precisato che una concentrazione ha dimensione comunitaria qualora le imprese interessate superino determinate soglie di fatturato e svolgano attività sostanziali nel mercato interno, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno, in tale mercato,

la loro sede o il loro campo principale di attività.

Inoltre, il tema dell'applicazione extraterritoriale della normativa europea della concorrenza ha assunto particolare rilievo nell'ambito dei procedimenti di clemenza dinanzi alla Commissione Ue³⁴. Infatti, la comunicazione dell'Unione sul trattamento sanzionatorio favorevole in vigore, precisa, nell'*incipit*, che essa «stabilisce le linee generali per ricompensare la cooperazione all'indagine della Commissione fornita da imprese che fanno o hanno fatto parte di cartelli segreti aventi ripercussioni negative sulla Comunità». Vale a dire che essa trova applicazione al di fuori del territorio dell'Unione, qualora sia stato posto in essere o vi sia la minaccia di un pregiudizio al mercato interno e ai consumatori europei. Sicché, con riferimento a tale problematica, trova conferma e attuazione la teoria degli effetti. E questo sia perché i procedimenti di *leniency* interessano imprese di nazionalità diverse, anche di Paesi extracomunitari, sia perché toccano interessi economici globali, sia perché coinvolgono solitamente gruppi societari aventi sede tanto nell'Ue quanto in altri Paesi. Si tratta, dunque, di procedimenti che richiedono un'effettiva ed efficace collaborazione tra la Commissione europea e le Autorità della concorrenza presenti nel mondo.

Peraltro, in generale, i casi di immunità dalla sanzione terminano con pronunce della Corte di giustizia sulla concessione del beneficio e/o sull'esatto importo dell'ammenda da irrogare. E, non di rado, accade che le imprese facciano valere, tra i

³² C. giust. Ue 6 settembre 2017, causa C-413/14 P, «Intel», punto 18.

³³ 2004/C 101/07.

³⁴ Comunicazione sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi di intesa tra imprese, in G.U.C.E. C 207 del 18 luglio 1996, sostituita dalla Comunicazione relativa all'immunità dalle ammende e alla riduzione dell'importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese, in G.U.C.E. C 45/3 del 19 febbraio 2002, a sua volta sostituita dalla Comunicazione del 2006, in G.U.C.E. C 298/17 dell'8 dicembre 2006.

motivi di ricorso, l'assoggettabilità a discipline non europee in ragione della propria sede legale al di fuori dell'Ue. Motivo che viene puntualmente rigettato dalla Corte in virtù della teoria degli effetti (v. ad esempio il caso "Tokai carbon"³⁵).

VIII. (*Segue*): mercato digitale e applicazione extraterritoriale della disciplina *antitrust*

La disciplina emanata più di recente dalle istituzioni europee per regolamentare le esigenze derivanti dalla transizione tecnologica e dallo sviluppo del mercato digitale riprende, riadattandole alle nuove fattispecie, le teorie già esaminate.

In particolare, l'Ue ha dovuto confrontarsi con una struttura di mercato di tipo oligopolistico e con alcune piattaforme che hanno raggiunto uno sviluppo tale da poter determinare, autonomamente, le condizioni di accesso a un mercato specifico. Questo fenomeno si verifica più frequentemente nel caso delle c.d. piattaforme "ecosistema", che permettono agli utenti non solo di fare ricerche e svolgere altre attività online, ma anche di operare come attori commerciali. In sostanza, esse funzionano sia come *marketplace* per operatori esterni sia come negozi virtuali che offrono prodotti.

Il contesto così articolato ha reso difficile affrontare le sfide dell'economia digitale attraverso le norme sulla concorrenza definite in passato.

I problemi si sono posti (e ancora si pongono), con riguardo agli elementi che devono essere presi in considerazione per l'applicazione della disciplina rilevante in materia. Il primo ostacolo si riscontra in relazione ai prezzi, giacché, nell'economia digitale, i servizi sono spesso offerti gratuitamente. Difatti, gli utenti, per accedere a un *social network* o effettuare ricerche online, scambiano i propri dati personali come forma di pagamento. La competizione tra le aziende non avviene, quindi, sui prezzi, come nei mercati tradizionali, ma si basa sui servizi offerti che hanno lo scopo di ottenere un maggior numero di dati da parte degli utenti, al fine di profilare meglio le loro preferenze.

Di talché, uno degli strumenti tradizionali per misurare la concorrenza, cioè il prezzo del prodotto o del servizio, perde di rilevanza. Inoltre, anche quando il prezzo entra in gioco come parte del contratto, le autorità antitrust non possono affidarsi a esso per individuare eventuali violazioni, in quanto la sua determinazione è il risultato di operazioni algoritmiche, che non implicano un vero accordo tra le parti, come richiesto dalle norme sulla concorrenza.

Un'altra difficoltà riguarda la definizione del mercato rilevante. A causa dell'assenza di confini fisici tipica del *web*, è complesso identificare con precisione il mercato geografico di riferimento. Per le piattaforme più diffuse, il mercato rilevante tende a coincidere con l'intero mondo e, peraltro, molte piattaforme operano in diversi mercati o gestiscono una varietà di attività commerciali, configurandosi come piattaforme "multiversante". Di conseguenza, anche la definizione del mercato del prodotto diventa estremamente complessa.

³⁵ Caso *Tokai Carbon* - COMP/37.667. Le imprese che avevano preso parte alle condotte anti-competitive erano otto: la Sgl Carbon Ag (Germania), la Carbone-Lorraine S.A. (Francia), la Ibdem Co. Ltd, la Tokai Carbon Co. Ltd., la Toyo Tanso Co. Ltd., la Nippon Steel Chemical Co. Ltd. (Giappone), la Intech Edm B.V. (Olanda) e la Graftech International Ltd. (Stati Uniti), che ha ottenuto la piena immunità per aver informato la Commissione europea del cartello. Sulla questione v. altresì Trib. Ue 15 giugno 2005, cause riunite T-71/03, T-74/03, T-87/03 e T-91/03, "Tokai Carbon" e C. giust. Ue 10 maggio 2007, causa C-328/05 P, "SGL Carbon".

Infine, la stessa definizione di una posizione dominante solleva questioni complesse. Poiché i mercati digitali sono estremamente dinamici, una determinata quota di mercato potrebbe non riflettere una reale posizione di dominio, soprattutto se un'altra azienda è in grado di sviluppare un algoritmo più efficiente o di offrire un servizio in grado di ottenere maggior consenso da parte degli utenti. In altre parole, le posizioni dominanti potrebbero non avere la stabilità necessaria, che è invece un elemento fondamentale per la loro definizione.

In questo contesto, i rimedi tradizionali del diritto antitrust, come la nullità degli accordi anticoncorrenziali o la sanzione dell'abuso di posizione dominante, che di solito intervengono solo *ex post*, una volta che l'infrazione è avvenuta, sono non di rado risultati inadeguati. Ciò accade sia perché non affrontano efficacemente il problema delle posizioni oligopolistiche in un determinato momento, sia perché intervengono troppo tardi: ad esempio, quando l'algoritmo ha già fissato il prezzo o quando una piattaforma dominante ha già sfruttato i dati degli utenti per promuovere i propri prodotti a scapito dei concorrenti. A ciò si aggiunga che le sanzioni antitrust non sempre producono gli effetti desiderati, in quanto non possono modificare le preferenze degli utenti, che sono ormai abituati a una determinata piattaforma o *social network*.

In estrema sintesi, i *big data* hanno un valore che varia significativamente in base alla loro tempestività e quantità. Qualsiasi sanzione che intervenga in un secondo momento, con l'obiettivo di diffondere la conoscenza derivante dal loro possesso, risulta generalmente inefficace nel facilitare l'accesso al mercato per nuovi operatori.

Per far fronte a tali problematiche, l'Ue ha adottato normative che presentano un marcato carattere extraterritoriale.

Innanzitutto, un vero e proprio precursore dell'extraterritorialità è stato il Regolamento sulla protezione dei dati personali (cd. GDPR)³⁶, dal momento che è diretto a garantire parità di condizioni per le aziende attive nei mercati dell'Ue, in particolare, assicurando che tutte, siano esse stabilite nell'Ue sia in un Paese terzo, siano soggette alle stesse norme.

L'articolo 3, par. 2, del GDPR stabilisce infatti che le relative disposizioni si applicano a qualsiasi trattamento di dati personali effettuato nel contesto delle attività di un titolare del trattamento o di un responsabile del trattamento che non è stabilito nell'Unione, che offre beni o servizi a soggetti nell'Unione e che monitora il comportamento di soggetti nell'Unione³⁷. In tal modo, tale norma si concentra sulla regolamentazione di attività che, sebbene condotte da imprese di Paesi terzi, hanno luogo nell'Ue.

Anche la Corte Ue, nella nota sentenza *Google Spain*, consapevole della portata globale delle problematiche sottese, ha affermato che la normativa dell'Unione sui dati personali si applica pure nel caso in cui i titolari del trattamento siano soggetti non europei e i dati medesimi vengano trattati prevalentemente fuori dal territorio Ue³⁸. In questo modo, essa ha inteso garantire un'adeguata tutela ai soggetti interessati e, al contempo, assicurare la libertà di concorrenza nel settore in questione.

³⁶ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

³⁷ V. European Data Protection Board, Guidelines 3/2018 on the Territorial Scope of the GDPR (Article 3), 2019, Version 2.1.

³⁸ C. giust. Ue 13 maggio 2014, causa C-131/12, "Google Spain e Google", punti 53-54. Sotto questo profilo, la Corte ha accolto una concezione flessibile di «stabilimento», sottolineando come l'art. 4 della direttiva 95/46/CE non esige che il trattamento dei dati debba essere effettuato dallo stesso stabilimento, ma è sufficiente che sia svolto nel contesto delle attività di quest'ultimo. V. altresì C. giust. UE 1° ottobre 2015, causa C-230/14, "Weltimmo", punti 25-29.

Più specificatamente, poi, con il DMA (*Digital Markets Act*)³⁹, il legislatore dell'Ue ha predisposto un quadro disciplinare completo di carattere orizzontale diretto ad assicurare condizioni di libera concorrenza nel mercato degli operatori digitali. Il suo ambito di applicazione si estende ai «servizi di piattaforma di base forniti o offerti dai gatekeeper a utenti commerciali stabiliti nell'Unione o a utenti finali stabiliti o situati nell'Unione, a prescindere dal luogo di stabilimento o di residenza dei gatekeeper e dalla normativa altrimenti applicabile alla fornitura del servizio» (art.1, par. 2).

Più precisamente, il DMA vincola la sua applicazione alla definizione di *gatekeepers* che, ai sensi dell'art. 3, par.1, è tale se: «a) ha un impatto significativo sul mercato interno; b) fornisce un servizio di piattaforma di base che costituisce un punto di accesso (gateway) importante affinché gli utenti commerciali raggiungano gli utenti finali; e c) detiene una posizione consolidata e duratura, nell'ambito delle proprie attività, o è prevedibile che acquisisca siffatta posizione nel prossimo futuro». In estrema sintesi, il criterio fondamentale è quello che si basa sulla teoria degli effetti: l'offerta di servizi a consumatori nell'Unione, a prescindere dalla collocazione territoriale della sede sociale dell'operatore economico.

La disciplina dettata dal DMA è volta a trovare attuazione *ex ante*, in modo di anticipare l'effetto di garantire un mercato aperto e concorrenziale, che l'applicazione *a posteriori* della normativa antitrust, per le peculiari caratteristiche di questo settore economico, non sono in grado di assicurare.

³⁹ Regolamento 2022/1925, del 14 settembre 2022, relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale e che modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828 (regolamento sui mercati digitali).

Di tenore quasi identico è il DSA (*Digital Services Act*)⁴⁰ che, come noto, introduce una serie di norme per regolamentare le responsabilità delle piattaforme online, specificatamente quelle che operano come intermediari tra i consumatori e i contenuti digitali, come i *social media*, i *marketplace* e i motori di ricerca. Esso adotta, però, un carattere verticistico, stabilendo che «si applica ai servizi intermediari offerti a destinatari il cui luogo di stabilimento si trova nell'Unione o che sono ubicati nell'Unione, indipendentemente dal luogo di stabilimento dei prestatori di tali servizi intermediari».

In generale, va osservato che la disciplina definita dai due atti è applicabile ad attività che, attraverso gli strumenti digitali, sono svolte da soggetti che non sono stabiliti nel territorio dell'Unione, ma che in esso producono i loro effetti. Sia perché, in questo settore, è sempre più frequente il ricorso alla delocalizzazione delle imprese mediante la costituzione di società controllate in Paesi terzi, al fine di trarre profitto dal minor costo della forza lavoro, degli oneri sociali e del regime fiscale sia perché il web trascende da ogni limite territoriale.

Al fine di rendere più chiara l'applicazione delle regole, il DSA precisa, al considerando 8, che il «collegamento sostanziale con l'Unione dovrebbe considerarsi presente quando il prestatore di servizi è stabilito nell'Unione o, in mancanza di tale stabilimento, quando il numero di destinatari del servizio in uno o più Stati membri è significativo in relazione alla rispettiva popolazione, o sulla base dell'orientamento delle attività verso uno o più Stati membri».

È importante ribadire che, mentre ai fini dell'applicazione del DMA rilevano gli effetti dell'attività dei *gatekeepers*

⁴⁰ Regolamento 2022/2065, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali).

sul mercato interno, il DSA subordina la sua attuazione ad un'attività consistente nell'offrire servizi nell'Ue. Pure, è rilevante notare che i due atti, in considerazione delle finalità che perseguono – tutela della concorrenza e dei destinatari nei rapporti con le società multinazionali – hanno un'applicazione necessaria che deve essere assicurata a prescindere dall'eventuale attrazione del rapporto giuridico tra gestore della piattaforma e soggetto destinatario del servizio nell'ambito della legge di un Paese terzo.

Tanto l'applicazione extraterritoriale del DMA quanto quella del DSA sollevano una serie di sfide giuridiche. Tra i principali problemi, non va sottovalutata l'attenzione che le altre nazioni pongono sulla propria sovranità, in particolare gli Stati Uniti, dove hanno sede molte delle grandi piattaforme tecnologiche globali. Invero, il tentativo dell'Ue di applicare le proprie normative a piattaforme che operano principalmente fuori dal suo territorio può essere visto come un'ingerenza nelle questioni giurisdizionali interne.

Un altro ostacolo è rappresentato dalla pratica dell'*enforcement*. Se una piattaforma non europea rifiuta di conformarsi alle norme del DMA o del DSA, l'Ue potrebbe avere difficoltà nel far rispettare le proprie decisioni. Ad esempio, le autorità europee potrebbero non essere in grado di imporre sanzioni o di richiedere la modifica di determinati comportamenti se la piattaforma non ha una presenza fisica nell'Ue o se non esiste una cooperazione tra le giurisdizioni. Si segnala, sempre a titolo esemplificativo, che diverse multinazionali hanno cercato di aggirare le normative europee fiscali o di contestare le decisioni attraverso lunghe battaglie legali. Inoltre, il carattere dinamico dei mercati digitali rappresenta una sfida costante. Come già evidenziato, stabilire una posizione dominante in un mercato digitale è più complesso rispetto ai mercati tradizionali, data la rapida evoluzione tecnologica. Le

piattaforme possono rapidamente acquisire o perdere quote di mercato, e nuovi attori possono emergere con modelli di business innovativi, complicando ulteriormente l'applicazione del DMA in maniera coerente e tempestiva.

Altra questione è relativa alle divergenze normative. Le regole dei due atti potrebbero entrare in conflitto con le normative nazionali di altri Paesi. Ad esempio, negli Stati Uniti, la sezione 230 del *Communications Decency Act* offre una protezione significativa alle piattaforme online per i contenuti pubblicati dagli utenti, un principio che potrebbe entrare in conflitto con le regole più severe del DSA, che impone maggiori responsabilità alle piattaforme per la gestione dei contenuti illegali.

Purtuttavia, l'applicazione extraterritoriale rappresenta un'opportunità unica per l'Unione di affermarsi come leader globale nella regolamentazione delle piattaforme digitali. In un contesto in cui molte nazioni stanno ancora cercando di capire come gestire le grandi piattaforme tecnologiche, l'Ue potrebbe costituire un modello di riferimento per altri ordinamenti che intendono adottare normative simili (c.d. effetto Bruxelles).

In questa prospettiva si collocano le norme dettate dal Regolamento sull'IA che ha esteso ulteriormente il principio di extraterritorialità. Difatti, come si legge all'art. 3, le disposizioni si applicano a chiunque immetta sistemi di IA nel mercato europeo, anche se stabilito al di fuori dell'UE, ancorché sia previsto l'obbligo di nominare un rappresentante autorizzato nell'Ue, in modo da creare un legame territoriale ufficiale e sfuggire, almeno in prima battuta, all'intricate problematiche relative all'extraterritorialità.

Al di là di tali problemi, resta il fatto che non appena operano sul mercato europeo e raggiungono determinate soglie di dimensioni e fatturato, i "gatekeeper" per il DMA, gli "Internet Service Provider"

per il DSA e tutti gli operatori coinvolti nella catena di progettazione, produzione e diffusione di strumenti di intelligenza artificiale nell'AI Act sono vincolati al rispetto di obblighi *ex ante*, rispettivamente per prevenire pratiche sleali e violazioni del diritto della concorrenza, limitare la diffusione di contenuti illegali e la vendita di prodotti illeciti e favorire l'innovazione tecnologica nel rispetto dei diritti fondamentali. Modellati sul GDPR, questi testi normativi prevedono pesanti sanzioni corrispondenti a una percentuale del fatturato mondiale annuo dell'azienda interessata in caso di violazione.

Un altro tassello al complesso mosaico è stato inserito, seppure indirettamente, dalla direttiva sulla *due diligence* delle imprese ai fini della sostenibilità, del 13 giugno 2024⁴¹, il cui obiettivo principale è di proteggere i diritti fondamentali e l'ambiente nelle catene globali del valore, con un'esplícita ambizione extraterritoriale. Precisamente, il suo considerando n. 3 recita che la direttiva intende promuovere «il lavoro dignitoso in tutto il mondo».

Più specificamente, la dimensione extraterritoriale si manifesta in maniera indiretta, attraverso la regolamentazione della condotta delle filiali e dei subappaltatori delle imprese dell'Ue all'estero e, in maniera diretta, con la previsione dell'obbligo di diligenza a carico delle imprese extra-Ue (che generano un fatturato nell'Ue superiore a una certa soglia) per quanto riguarda le attività delle loro filiali e subappaltatori all'estero.

Va rilevato, tuttavia, che questa ricerca di condizioni di parità e la necessità di evitare distorsioni della concorrenza tra società di Stati membri diversi e tra società dell'Ue e società extra-Ue trova la sua *ratio*

più nell'esigenza di favorire il corretto funzionamento del mercato interno che in un vero e proprio collegamento territoriale dal punto di vista del diritto internazionale.

In effetti, le potenziali distorsioni della concorrenza che la nuova disciplina mira a prevenire non deriverebbero da comportamenti da regolamentare all'estero (danni ambientali, violazioni dei diritti umani, ecc.), ma dalla scelta dell'Ue di attribuire un ambito di applicazione più o meno ampio alle proprie disposizioni. In un certo senso, l'Ue cerca di estendere il proprio raggio d'azione extraterritoriale per evitare che le imprese dell'Ue siano soggette a normative più severe e costose nel mercato interno rispetto a quelle applicabili alle imprese straniere.

IX. Gli accordi bilaterali e multilaterali

Il sistema descritto è arricchito e completato da meccanismi di cooperazione e di coordinamento dell'attività delle Autorità competenti che sono stati predisposti, da un lato, per la crescente interdipendenza delle economie nazionali; dall'altro, per la notevole importanza che la corretta applicazione del diritto della concorrenza ha per il funzionamento dei mercati e degli scambi. Inoltre, come già notato, in mancanza di collaborazione tra Autorità competenti, il rischio di conflitti è molto alto tanto per la possibilità che siano adottate decisioni contraddittorie quanto per l'elevata probabilità che siano messi in causa gli interessi fondamentali di un altro Paese.

In tale contesto, vanno evidenziati gli effetti positivi della cooperazione tra la Commissione europea e l'*Antitrust Division del Department of Justice* (DOJ) degli Stati Uniti, instauratasi già da alcuni decenni. La collaborazione tra Unione e USA ha permesso la risoluzione, in via amministrativa e/o giudiziaria, dei procedimenti mediante conferma e applicazione della

⁴¹ Direttiva (UE) 2024/1760, relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e il regolamento (UE) 2023/2859.

teoria degli effetti formulata dalla giurisprudenza dell'Unione. La maggiore parte dei procedimenti recenti ha riguardato il settore delle telecomunicazioni, dei trasporti aerei e della tecnologia (ad esempio, i casi: "WorldCom/Mci", "General Electric/Honeywell", "Amadeus").

L'Ue opera di concerto con le omologhe Autorità degli Stati terzi anche nel quadro di accordi internazionali appositamente stipulati. Tale collaborazione spesso è accessoria alla politica commerciale, oppure è la prima tappa verso l'eventuale adesione. Sotto il primo profilo va osservato che, sebbene gli accordi commerciali non siano in principio diretti a regolare la concorrenza tra le parti, accanto a generici obblighi politici di cooperazione per disciplinare l'intervento delle imprese sui mercati interessati, contengono spesso disposizioni di grande rilievo per il settore indicato.

Sotto il secondo profilo va ricordato che numerosi accordi di associazione accolgono disposizioni dirette a disciplinare il libero gioco della concorrenza tra le parti. Per tal via, gli Stati terzi si impegnano ad introdurre nel loro ordinamento disposizioni analoghe a quelle dell'Ue e un comitato paritetico d'associazione sorveglia il rispetto degli obblighi assunti. Il sistema incontra tuttavia un limite dovuto all'impossibilità di sanzionare comportamenti anticoncorrenziali alla luce dell'accordo; infatti, è lasciato alla discrezionalità degli Stati prevedere appropriate sanzioni in caso di violazione delle norme disciplinanti la concorrenza.

A ciò vanno aggiunti taluni accordi specifici, quali i Trattati bilaterali con gli Stati Uniti d'America⁴², il Canada⁴³, il Giappone⁴⁴ e la Corea del Sud⁴⁵; nonché

i *memorandum* d'intesa con il Brasile⁴⁶, la Cina⁴⁷ e la Russia⁴⁸. In tali intese, le parti si impegnano ad applicare le proprie regole di concorrenza in modo trasparente, a promuovere la cooperazione e il coordinamento dell'attività e dell'assistenza delle autorità garanti della concorrenza, nonché a facilitare lo scambio delle informazioni⁴⁹.

Sempre nell'ambito delle questioni attinenti all'applicazione degli artt. 101 e 102 TFUE al di fuori dell'ordinamento Ue, esistono poi contesti di collaborazione multilaterale. Innanzitutto, a partire dal 1° gennaio 1994, norme *antitrust* corrispondenti ai contenuti degli artt. 101 e 102 sono in vigore all'interno dello Spazio economico europeo.

Meno stringenti, sotto il profilo considerato, gli accordi conclusi tra l'Ue ed i Paesi in via di sviluppo che non impongono allo Stato terzo l'obbligo di disciplinare l'attività delle imprese sul mercato secondo i rigorosi parametri dell'Ue, giacché in tali Paesi la stessa nozione di libertà di concorrenza è sconosciuta.

I Paesi ACP, ad esempio, sono parti dell'accordo multilaterale di Cotonou, entrato in vigore il 1° aprile 2003⁵⁰. In siffatto contesto, la cooperazione tra le parti è diretta ad assicurare il costante sviluppo delle capacità giuridiche e normative necessarie a tutelare la libertà economica, ad impedire che sia ostacolata la competitività e a salvaguardare le esigenze dei consumatori. Invero, le parti riconoscono la fondamentale importanza delle regole di concorrenza per garantire un contesto favorevole agli investimenti, un processo di industrializzazione durevole e un accesso

⁴² OJ L 95/47 del 27 aprile 1995.

⁴³ Decisione n. 1999/445/EC, ECSC del 29 aprile 1999; v. anche il capo 17 dell'Accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada e l'Unione europea (2017).

⁴⁴ L 183/12 del 22 luglio 2003.

⁴⁵ L 202/36 del 4 agosto 2009.

⁴⁶ 8 ottobre 2009.

⁴⁷ 9 aprile 2019.

⁴⁸ 20 marzo 2011.

⁴⁹ Gli accordi sono tutti consultabili sul sito ec.europa.eu/competition/international/bilateral/index.html.

⁵⁰ Accordo di partenariato 2000/483/CE, del 23 giugno 2000.

trasparente ai mercati. Di conseguenza, viene vietato – sia pure a determinate condizioni – ogni tipo di pratica anticompetitiva, compreso l'abuso di posizione dominante sul mercato comunitario e/o sul territorio degli Stati ACP.

Inoltre, la Commissione partecipa attivamente alle attività di un certo numero di organizzazioni multilaterali come, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), la Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (UNCTAD), l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC). In tali sedi viene promossa la convergenza delle politiche attraverso il dialogo e lo scambio di opinioni e, in alcuni casi, attraverso la creazione di pratiche raccomandate. Più precisamente, il dibattito è concentrato soprattutto sui cartelli internazionali *hard core*, il cui "nucleo duro" è costituito da accordi orizzontali (tra imprese concorrenti) che producono gli effetti più nocivi per i consumatori e per il commercio internazionale, in quanto diretti a fissare i prezzi o le quantità prodotte e a ripartire i mercati. Tra questi, i cartelli all'esportazione rappresentano la pratica anticompetitiva più grave sul piano internazionale, dal momento che, molto frequentemente, l'Autorità del Paese "vittima" non è in grado di condurre un'azione adeguata alla reintegrazione dei danni, mancando di poteri all'uopo necessari. D'altra parte, l'Autorità del Paese da cui la condotta *antitrust* ha origine non sempre ha interesse a cooperare, proprio perché la pratica non produce effetti negativi sul mercato nazionale.

Infine, va segnalato che il sistema più evoluto di collaborazione è rappresentato dall'*International Competition Network* (ICN), costituito tra le Autorità di concorrenza di tutto il mondo. Il *forum* internazionale è stato costituito a New York il 25 ottobre 2001, sulla base di un progetto predisposto inizialmente dal *Department of Justice* e dalla *Federal Trade Commission* statunitensi, dal *Canadian Competition Office*

e dalla Commissione europea. L'ICN è soprattutto una rete virtuale che, grazie al suo carattere informale, ha facilitato i contatti tra i suoi membri, anche attraverso congressi annuali e riunioni periodiche in cui vengono discusse problematiche di rilievo ed esaminate questioni relative a pratiche anticompetitive di interesse comune.

L'adesione all'ICN è volontaria ed aperta a tutte le Autorità di concorrenza nazionale o multinazionale competenti a dare attuazione alla normativa *antitrust*. L'ICN coopera molto attivamente con le organizzazioni internazionali (ad esempio, OCSE, OMC, UNCTAD), con le associazioni di professionisti, le associazioni di consumatori e, più in generale, con gli esperti di settore (ad esempio, accademici).

L'obiettivo dell'ICN è la realizzazione di una convergenza procedurale e sostanziale nell'applicazione della normativa *antitrust* attraverso la definizione di principi-guida e l'adozione di raccomandazioni non vincolanti dirette ad eliminare le difficoltà di procedure farraginose o duplicative, per avvantaggiare i consumatori e per migliorare la cooperazione internazionale in materia di tutela dell'assetto concorrenziale dei mercati. Nel caso in cui viene raggiunto un consenso generale su talune raccomandazioni o «*best practices*», la loro attuazione è rimessa alle Autorità nazionali.

PATRIZIA DE PASQUALE

Bibliografia

R. Adam, «Limiti esterni delle norme comunitarie sulla concorrenza», in *Riv. dir. internaz.*, 1975, p. 254 ss.; G. Adinolfi, «Gli strumenti di cooperazione internazionale in materia *antitrust* fra politica commerciale e politica della concorrenza», in *Comun. e studi*, vol. XXII, 2002, p. 413 ss.; D. Agus,

«Una *global governance* della concorrenza?», in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 2007, II, p. 345; Z. Akhtar, «Mergers, Extraterritorial Jurisdiction and Convergence of EU and US Law», in *ERPL*, 2019, p. 59 ss.; V. Chimienti, «L'interazione tra la politica *antitrust* e gli scambi commerciali: problemi e prospettive», in *Dir. comm. internaz.*, 2007, IV, p. 829; G. D'Ippolito, «L'applicazione extraterritoriale del diritto antitrust», in *Concorrenza, Mercato e Diritto dei consumatori*, (a cura di) G. Cassano – A. Catricalà – R. Clarizia, Torino, 2018, p. 467 ss.; M. De Bellis, «Gli *standards* globali per i servizi finanziari: concorrenza e reciproco rafforzamento tra diversi modelli di amministrazione globale», in *Diritto e amministrazioni nello spazio giuridico globale*, (a cura di) S. Cassese – M. Conticelli, Milano, 2006, p. 153 ss.; P. Demaret, «L'extraterritorialité des lois et les relations transatlantiques: une question de droit ou de diplomatie?», in *RTDE*, 1985, p. 1 ss.; Id., «L'application du droit communautaire de la concurrence dans une économie mondiale globalisée. La problématique de l'extraterritorialité», in *La politique communautaire de la concurrence face à la mondialisation et à l'élargissement de l'Union européenne*, (ed.) J. F. Bellis, Baden-Baden, 2001, p. 13 ss.; M. Demetriou – A. Robertson, «US Extra-territorial Jurisdiction in *Antitrust* Matters: Recent Developments», in *Eur. CLR.*, 1995, p. 461 ss.; P. De Pasquale, *La tutela della concorrenza oltre i confini comunitari tra applicazione extraterritoriale e cooperazione*, Napoli, 2005; M. Eifert – A. Metzger – H. Schweitzer – G. Wagner, «Taming the giants: The DMA/DSA package», in *CMLR*, vol. 58, n. 4, 2020, p. 987 ss.; E. M. Fox, «The WTO's First *Antitrust* Case – Mexican Telecom: A Sleeping Victory for Trade and Competition», in *JIEL*, 2006, 271 ss.; Id., «Can We Solve the *Antitrust* Problems of Globalization by Extraterritoriality and Cooperation? Sufficiency and Legitimacy»,

in *Antitrust Bulletin*, 2003, p. 370; A. T. Guzman, «The Case for International *Antitrust*», in *Berkeley Journal of Internat. Law*, 2004, XXII, p. 359; P.J.F. Huizing, «Fining Foreign Effects: A New Frontier of Extraterritorial Cartel Enforcement in Europe?», in *World Competition*, vol. 40 (3), 2017, p. 365 ss.; C. Kuner, «The Internet and the Global Reach of EU Law», in *EU Law Beyond EU Borders: The Extraterritorial Reach of EU Law*, (eds.) M. Cremona – J. Scott, Oxford, 2019, p. 124; F. Marongiu Buonaiuti, «L'ambito di applicazione territoriale del Digital Markets Act e del Digital Services Act», in *Verso una legislazione su mercati e servizi digitali*, (a cura di) G. Caggiano, G. Contaldi, P. Manzini, Bari, 2021, p. 171 ss.; M. Martyniszyn, «Foreign State's Entanglement in Anticompetitive Conduct», in *World Competition*, vol. 40 (2), 2017, p. 299 ss.; Id., «Intel, iiyama and Air Cargo: far-reaching extraterritorial application of EU competition law», in *European Competition Law Review*, vol. 43, n. 11, 2022, p. 505 ss.; F. Munari, *Il diritto comunitario antitrust nel commercio internazionale. Il caso dei trasporti marittimi*, Padova, 2003; Id., «Sui limiti internazionali all'applicazione extraterritoriale del diritto europeo della concorrenza», in *Riv. dir. internaz.*, 2016, p. 34 ss.; B. Nascimbene, «Aspetti internazionali della politica di concorrenza comunitaria», in *Dir. comm. internaz.*, 2001, p. 309 ss.; L. F. Pace, «L'applicazione decentrata», in *Il nuovo diritto europeo della concorrenza-Aspetti procedurali*, (a cura di) G. L. Tosato – L. Bellodi, Milano, 2004, p. 221 ss.; Id., *I fondamenti del diritto antitrust europeo*, Milano, 2005; A. Pappalardo, *Il diritto della concorrenza dell'Unione europea*, II ed., Torino, 2018, p. 92 ss.; C. Pesce, *I nuovi strumenti di public enforcement - Commissione europea e Antitrust nazionale a confronto*, Napoli, 2012, p. 133 ss.; P. Picone, «L'applicazione extraterritoriale delle regole sulla concorrenza

II. DIRITTO ANTITRUST

II.1 I DIVIETI ANTITRUST E ALCUNI ASPETTI AD ESSI RELATIVI

e il diritto internazionale», in *Il fenomeno delle concentrazioni di imprese nel diritto interno e internazionale*, Padova, 1989, p. 81 ss.; C. Plaidy, «L'accord entre les Communautés européennes et les Etats-Unis concernant la mise en oeuvre du principe de courtoisie active: une étape vers l'internationalisation du droit de la concurrence», in *Contrats, concurrence, consommation*, 1999, p. 4 ss.; L. Prete, «On implementation and effects : the recent case-law on the territorial (or extraterri-

torial?) application of EU competition rules», in *Journal of European Competition Law & Practice*, vol. 9, n. 8, 2018, p. 487 ss.; G. Tesauro, «Diritto transnazionale antitrust e tutela dei diritti individuali», in *Antitrust e globalizzazione*, Milano, 2004, p. 19 ss.; B. Zelger, «EU Competition law and extraterritorial jurisdiction - a critical analysis of the ECJ's judgement in Intel», in *European Competition Journal*, vol. 16, nn. 2-3, 2020, p. 613 ss.